

**CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO
"INCENTIVI AL RINNOVO DEL PARCO VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO TAXI CON VETTURE ECOLOGICHE A BASSI LIVELLI DI EMISSIONI"**

1. OBIETTIVI	Attivare nel rispetto di quanto disposto dall'art.27 della l.r.n.6/2012 uno strumento finanziario specificatamente dedicato alla concessione di contributi regionali in conto capitale ai titolari di licenza taxi, singoli o associati nelle forme previste dall'art. 7 della legge n. 21/1992
2. ENTITA' RISORSE	Euro 1.035.000,00 comprensivo di oneri per l'assistenza tecnica, l'istruttoria e la gestione del fondo
3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMESSI ED ENTITA' DEI CONTRIBUTI	<p>Le risorse saranno destinate per i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, a trazione ibrida ricaricabile da rete elettrica o a trazione elettrica, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 50% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 15.000,00; b) acquisto di autovetture di almeno 7 posti nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, a trazione ibrida elettrica o alimentate esclusivamente a metano, o con doppia alimentazione benzina/metano, benzina/gpl, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 25% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 8.000,00; c) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, a trazione ibrida elettrica, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 25% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 6.000,00; d) acquisto di autovetture nuove di fabbrica di prima immatricolazione di classe ambientale almeno euro 5, alimentate esclusivamente a metano, o con doppia alimentazione benzina/metano, benzina/gpl, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 20% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto e per un massimo di € 5.000,00; e) predisposizione delle autovetture taxi a favore dei soggetti portatori di handicap, attraverso l'assegnazione del contributo nella misura del 75% del costo di fatturazione al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
4. REQUISITI DELLE AUTOVETTURE E DEGLI INTERVENTI	<ul style="list-style-type: none"> 1) per le fattispecie di cui al punto 3 lett. c) e d) devono avere almeno n. 5 posti compreso il conducente ed una capacità utile del bagagliaio pari ad almeno 300 litri; 2) per le fattispecie di cui al punto 3 lett. a), b), c) e d) le autovetture devono essere immatricolate dal 1 gennaio 2012 al 31 gennaio 2014; 3) per la fattispecie di cui al punto 3 lettera e) la fattura deve essere stata emessa nel periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 gennaio 2014.
5. CRITERI DI AMMISSIBILITA'	<ul style="list-style-type: none"> 1) di non ammettere al finanziamento gli interventi per cui i titolari di licenza taxi abbiano stipulato contratti di leasing; 2) di considerare ammissibili esclusivamente le istanze presentate da soggetti titolari di licenza taxi alla data della presentazione della richiesta di cofinanziamento; 3) di assegnare il contributo relativo al punto 3 lettere a), b), c) e d) esclusivamente con riferimento al costo del veicolo base, presente in fattura, e delle spese, esplicitamente indicate, relative a dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente e dei clienti. Di procedere all'assegnazione delle risorse, nei limiti sopra specificati e comunque fino ad esaurimento dei fondi disponibili, adottando il seguente criterio di priorità: <ul style="list-style-type: none"> a. le domande ammissibili saranno ordinate secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza di accesso al contributo; b. in caso di coincidenza della data di presentazione, le domande saranno ordinate secondo l'ordine cronologico crescente della data di immatricolazione delle autovetture; c. in caso di coincidenza della data di presentazione, per gli interventi di cui al punto 3 lett. e) le domande saranno ordinate secondo l'ordine cronologico crescente della data di fatturazione degli interventi.

6. PROCEDURA	Unica modalità di presentazione e sottoscrizione della domanda tramite l'utilizzo della procedura on - line di Gefo. La procedura prevede la compilazione della domanda on line, l'assolvimento del pagamento virtuale dell'imposta di bollo e la firma digitale della domanda mediante Carta regionale dei servizi. A seguito di tali adempimenti è generato il protocollo definitivo della domanda sulla base del quale sarà formata la graduatoria.
7. SOGGETTI PROPONENTI	Hanno titolo a presentare domanda di contributo i soggetti singoli o associati nelle forme previste dall'art. 7 della legge n. 21/92 titolari di licenze di taxi alla data di presentazione della domanda che non abbiano già goduto, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della l.r. n. 6/2012, di finanziamenti per la medesima tipologia di intervento nei precedenti tre anni a partire dalla data di immatricolazione dell'autovettura da adibire al servizio taxi.
8. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	Le autovetture oggetto di contributo regionale mantengono il vincolo di destinazione all'uso di terzi servizio pubblico da piazza per un periodo minimo di anni 3 a decorrere dalla data di liquidazione del contributo, a pena di restituzione di quota parte del contributo erogato; Regione a tal fine si riserva di effettuare idonei controlli anche a campione.
9. OPTIONALS AUTOVETTURE AMMESSI E NON AMMESSI	A contributo sono ammesse le spese, esplicitamente indicate, relative a dispositivi atti a garantire la sicurezza del conducente e dei clienti. Non sono ammessi optional per i quali non è presente una descrizione e comunque non inerenti alla sicurezza e spese accessorie di qualsiasi tipo (quali spese per l'immatricolazione, per la consegna dell'auto e per la rottamazione del precedente veicolo, ecc.)
10. NORME AIUTI DI STATO	<p>Il bando ed il relativo finanziamento è attuato nel rispetto del Regolamento (CE) n 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento.</p> <p>L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale.</p> <p>In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.</p> <p>Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.</p>